

modo ostacoli l'ingresso degli agenti governativi nelle fabbriche e nei locali annessi od impedisca ad essi agenti il libero esercizio delle loro attribuzioni, e chiunque rifiuti la esibizione dei documenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 6.

« Le contravvenzioni non previste e le infrazioni alle discipline del regolamento saranno punite con multa da lire 10 a 100.

« Per la definizione delle contravvenzioni, per la prescrizione dell'azione penale e per la ripartizione delle multe sono applicabili le disposizioni della legge doganale, del relativo regolamento e del Codice penale.

Metto a partito l'articolo 8 come testè fu emendato.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

» Art. 9. Con Decreto Reale sarà fissato il giorno in cui, non più tardi di tre mesi dalla sua pubblicazione, andrà in vigore la presente legge ».

(È approvato).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Carenzi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Carenzi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge « Leva sui nati nel 1875 » quale fu rimandato dal Senato del Regno.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sui provvedimenti finanziari.

Presidente. Veniamo ora all'allegato G.

Disposizioni relative alle tasse ipotecarie e agli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.

« Articolo 1. Gli emolumenti dei Conservatori delle ipoteche, fissati dalla tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2079 (serie 2^a) per le formalità ipotecarie e per il rilascio di stati o certificati ipotecari, copie od estratti, sono aboliti.

« Rimangono invariati a profitto dei Conservatori gli altri emolumenti di che ai numeri 3, 9, 10, 11 e 12 della tariffa stessa ».

Primo iscritto a parlare su questo allegato è l'onorevole Morelli-Gualtierotti.

Morelli-Gualtierotti. Onorevoli colleghi! Nel ricercare con industriosa cura nuovi proventi all'erario l'onorevole ministro delle finanze non ha dimenticato il servizio ipotecario nel quale, per il lato delle tariffe, non erano state introdotte, dal 1874 in poi, variazioni di sorta. È inutile che egli cerchi di giustificare questa parte dei provvedimenti finanziari, accennando al bisogno di eliminare inconvenienti e divergenze che si verificavano nella interpretazione ed applicazione della tariffa degli emolumenti; nessuno troverà meno opportuno il disegno di legge anco se il ministro confesserà che la vera ed unica ragione di esso consiste nel procurare nuovi introiti per la finanza, sia col rincrudimento delle tasse ipotecarie, sia con avocare allo Stato una parte di quei lucri che fin qui la legge assicurava ai Conservatori e che erano, almeno in alcuni uffici, veramente esagerati.

Nell'ora in cui da ogni ramo della pubblica amministrazione si odono i gemiti del personale colpito dalle più sanguinose economie, dalle più scottanti falciidie, era naturale che il pensiero del Governo si dovesse rivolgere a questi asili di favoriti dalla fortuna, ove un impiegato dello Stato può annualmente incassare al netto circa quarantamila lire, come il Conservatore di Napoli, od oltre ventimila come quello di Trani, somme da essi medesimi dichiarate, che non escludono un incasso netto reale molto maggiore.

In considerazione della grande responsabilità inerente a questo ufficio, della doppia cauzione vincolata per tutto il servizio e per dieci anni dopo, del fatto che gli attuali conservatori abbandonarono per la massima parte elevate e lucrose posizioni già conseguite in altri rami di pubblico servizio e le speranze di avanzamento, sarebbe stata forse da consigliare al ministro proponente una moderazione maggiore nel resecare su questi lucri, se pur non era da studiare una disposizione analoga a quella che è nella legge sui banchi di lotto del 20 luglio 1891, ove all'articolo 3 è stabilito che: « nulla è innovato nella misura dell'aggio per gl'impiegati o i pensionati dello Stato, i quali, avendo rinunciato allo stipendio ed alla pensione a loro spettante, tengono ora un banco di lotto. »

Il disegno di legge abolisce gli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche e